



COMUNE DI BARBARANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2007

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità di acquisizione in economia
- Art. 3 Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi
- Art. 4 Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori
- Art. 5 Divieto di frazionamento
- Art. 6 Adozione provvedimenti
- Art. 7 Preventivi di spesa
- Art. 8 Scelta del preventivo
- Art. 9 Ordinazione
- Art. 10 Esecuzione dell'intervento
- Art. 11 Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione – Collaudo
- Art. 12 Contratti
- Art. 13 Individuazione del responsabile del procedimento
- Art. 14 Interventi di somma urgenza
- Art. 15 Oneri fiscali
- Art. 16 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati "interventi", in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, di seguito denominato "codice".
2. L'acquisizione in economia degli interventi deve tenere conto delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

Art. 2 -Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire:
 - a. in amministrazione diretta;
 - b. a cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro.
3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a operatori economici.
4. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a quanto indicato rispettivamente ai successivi artt. 3 e 4 per ciascuna tipologia, con la precisazione che i limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, sono soggetti automaticamente all'adeguamento di cui all'art. 248 del codice. *(Revisione periodica soglie)*

Art. 3 -Voci e limiti di spesa inerenti a beni e servizi

1. E' ammesso il ricorso all'acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, entro l'importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, di 200.000 euro, salvo quando diversamente specificato:
 - a) partecipazione e organizzazione di conferenze, convegni, mostre ed altre manifestazioni socio-culturali e ricreative, per un importo fino a € 15.000;
 - b) acquisto di libri, riviste giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici per un importo fino a € 10.000;
 - c) rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, litografia, per un importo fino a € 20.000;
 - d) spese postali, telefoniche, telegrafiche, per un importo fino a € 50.000;
 - e) acquisto di coppe, medaglie ed altri oggetti per commemorazioni e convegni, provvista vestiario ai dipendenti, armamenti e servizi di lavanderia, per un importo fino a € 10.000;
 - f) spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, per un importo fino a € 5.000;
 - g) polizze di assicurazione e servizi brokeraggio assicurativo, fidejussioni per un importo fino a 30.000 per affidamenti annuali e fino a € 100.000 per affidamenti pluriennali;

- h) spese per cancelleria, stampati, modulistica, riparazioni mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere, per un importo fino a € 30.000;
- i) fornitura di arredi, fotocopiatrici ed attrezzature varie, per un importo fino a € 50.000;
- j) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, plotter ed altre attrezzature informatiche di vario genere e relativo software di base ed applicativo, apparecchiature ed attrezzature per telecomunicazioni, spese per servizi informatici, per un importo fino a € 50.000;
- k) provviste di attrezzature tecniche, antincendio e dispositivi – servizi per l'adeguamento degli edifici ed impianti alle norme antinfortunistiche, per un importo fino a € 100.000;
- l) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzione di automezzi, autovetture, attrezzature e macchinari speciali per gli automezzi, per un importo fino a € 150.000;
- m) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici, per un importo fino a € 100.000;
- n) provviste di materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia, la manutenzione e la gestione dei vari impianti ed attrezzature comunali sia di beni mobili che immobili, per servizi istituzionali, materiale elettorale, per un importo fino a € 40.000;
- o) provviste di beni sia mobili che immobili per i servizi di gestione delle manifestazioni, per un importo fino a € 30.000;
- p) provviste di combustibili per riscaldamento e rifornimenti di carburanti e lubrificanti per tutti gli automezzi ed attrezzature comunali, per un importo fino a € 60.000;
- q) servizio per refezione scolastica e provvista di generi alimentari, materiali vari ed attrezzature per le mense scolastiche, spese per il funzionamento delle mense di servizio, acquisto viveri e generi di conforto, attrezzature e materiali per mense, convenzioni per servizi di ristorazione e buoni pasto;
- r) servizi per assistenza domiciliare e servizi analoghi;
- s) servizi ed attrezzature per la gestione dell'informagiovani, per un importo fino a € 40.000;
- t) servizi e materiali per le attività di animazione e ricreative, comprese gite e trattenimenti; acquisti di beni, generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani, per un importo fino a € 10.000;
- u) spese per servizi di lavoro interinale, spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi, per un importo fino ad € 50.000;
- v) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, raccolta e smaltimento rifiuti, sgombero neve, manutenzione verde pubblico, rifacimento segnaletica sia stradale che per altre destinazioni, servizi cimiteriali, servizi di gestione e di esercizio degli impianti di riscaldamento, di condizionamento e della pubblica illuminazione, servizio di fornitura calore agli impianti termici, spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;

- w) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze dei Responsabili o Sindacali e per il rispetto dei regolamenti, per un importi fino a € 50.000;
- x) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa, per un importo fino a 100.000 euro;
- y) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi, per un importo fino a € 40.000;
- z) servizio di vigilanza notturna e degli edifici, spese per la tutela e la salute della sicurezza degli ambienti di lavoro, noleggio o prestazioni di servizio per attività di controllo del traffico, per un importo fino a € 50.000;
- aa) incarichi professionali, di consulenza, legali, tecnici di qualsiasi tipo ma diversi dai servizi di ingegneria ed architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per un importo fino a € 25.000;
- bb) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente contratto, o in danno del contraente inadempiente e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a € 100.000;
- cc) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- dd) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a € 100.000;
- ee) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a € 100.000;
- ff) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, per eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio disponibile o indisponibile del Comune, per un importo fino a € 150.000;
- gg) spese minute, per acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo fino a € 5.000;

Art. 4 -Voci e limiti di spesa inerenti ai lavori

1. E' possibile il ricorso all'acquisizione in economia dei lavori quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all'art. 125 c. 6 del codice.

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

- a) per il servizio delle strade: le riparazioni urgenti per frane, erosioni, instabilità dei muri sostegno, rovine di manufatti ecc.;
 - la manutenzione delle strade;

- lo sgombero della neve;
 - lo spurgo delle cunette, delle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti di qualsiasi tipo;
 - la manutenzione di barriere, protezioni stradali e segnaletica;
- b) per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature di competenza comunale:
- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature, compreso il depuratore, lo spurgo, la pulizia e la risezionatura dei fossati e corsi d'acqua;
 - le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;
- c) per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:
- la manutenzione dei fabbricati – di qualsiasi tipo – comprese opere edili, con relativi impianti, infissi, intonaci, tinteggiature, pavimenti, manufatti e finiture, la riparazione e adattamento dei locali;
- d) per il servizio in genere dei lavori pubblici:
- la manutenzione dei giardini, dei parchi, viali, passeggi, piazze pubbliche e arredo urbano;
 - l'innaffiamento, il taglio dell'erba dei cigli e delle scarpate stradali;
 - la manutenzione e la sistemazione dei cimiteri;
 - la manutenzione e la sistemazione degli impianti sportivi e palestre comunali;
 - i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;
 - i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
 - i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
 - ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperite le procedure aperte, ristrette, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le procedure negoziate;
 - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente;
 - i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;
 - i lavori indispensabili ed urgenti non ricompresi nei contratti di appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alle imprese;
 - i lavori non ricompresi nei punti precedenti del presente comma riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6.

3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro; qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere ed impianti per importi non superiori a 100.000 euro.

Art. 5 - Divieto di frazionamento

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6 - Adozione provvedimenti

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio.

2. Il Responsabile del Servizio nel provvedimento di cui al primo comma indica:

- la modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente regolamento;
- il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal successivo art. 13, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;

e per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:

- l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli precedenti;
- le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
- la eventuale cauzione e le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- la disponibilità finanziaria.

3. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione degli interventi in economia.

4. Per forniture e servizi di importo inferiore ai 20.000 euro, e per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la gestione in economia può essere disposta direttamente dal Responsabile del Servizio che, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, procede secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento, salvo liquidazione successiva effettuata con determinazione, in sede di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, in ogni caso, dell'attestazione della regolare esecuzione di forniture e servizi.

5. E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi indicate.

6. Trova applicazione il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 "Regolamento recante i criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi".

Art. 7 -Preventivi di spesa

1. A seguito della determinazione Responsabile del Servizio di cui all'art. 6 c. 1, o di propria iniziativa nel caso di cui all'art. 6 c. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13, provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a operatori economici idonei indicando le condizioni di esecuzione, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le modalità di cui al comma successivo. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000 e il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000 euro.

3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria prescritta per le prestazioni di

pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, i Responsabili del Servizio interessati possono provvedere all'approvazione, con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. E' sempre possibile per i servizi e le forniture fare riferimento ad elenchi esistenti presso singole aree. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta. A tal fine viene predisposto con cadenza annuale un avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato di cui al comma precedente.

4. A garanzia dei beni forniti o della corretta esecuzione di servizi e lavori possono essere richieste apposite cauzioni con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 75 (cauzione a corredo dell'offerta) e 113 (garanzie di esecuzione) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono comunque esclusi dalla richiesta di garanzie gli affidamenti di cui all'art. 6, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 8 -Scelta del preventivo

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 7, il responsabile del procedimento, di cui al successivo all'art. 13, nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più operatori economici, accertatane la regolarità, sceglie in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. Il responsabile del procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il responsabile del procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.

3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il responsabile del procedimento opera assistito da almeno un altro impiegato del comune, che provvede alla verbalizzazione.

4. In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto.

Art. 9 -Ordinazione

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 8, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 13, emette l'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 7.

L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 6, fatto salvo il caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo.

Art. 10 -Esecuzione dell'intervento

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 13. Per quanto attiene ai lavori il responsabile del procedimento può delegare ad altro tecnico detta sorveglianza; in tal caso quest'ultimo ha l'obbligo di segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico incaricato della esecuzione dell'intervento si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento di cui al precedente art. 9. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 11 -Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione Collaudo

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. In ogni caso la liquidazione deve essere effettuata con determinazione del Responsabile del Servizio nella fattispecie di cui all'art. 6 c. 4 e del pagamento del saldo dei lavori.

2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

3. Per quanto attiene ai servizi e alle forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti alla redazione di un certificato di regolare esecuzione, come previsto dal regolamento predetto.

Art. 12 - Contratti

1. Non si dà luogo alla stipula di contratto per importi fino a 20.000 euro per servizi e forniture ed 40.000 euro per lavori, al netto degli oneri fiscali, qualunque sia il sistema di aggiudicazione.

2. Nei casi in cui non si dà luogo al contratto, la lettera di ordinazione conclude la procedura di aggiudicazione.

Art. 13 -Individuazione del responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il Responsabile di Servizio dell'area.

2. Il Responsabile di Servizio di cui sopra, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal dipendente del Comune che ne assume le funzioni, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione.

3. Il Responsabile di Servizio di cui ai commi precedenti per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio settore o di settore di supporto.

Art. 14 – Provvedimenti di somma urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza (per imminente pericolo, necessità di evitare ulteriori danni, rischio di interruzione di pubblici servizi, eventi calamitosi di diversa origine) questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del servizio in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Detto verbale, compilato dal competente Responsabile e contenente l'indicazione della spesa, dovrà essere trasmesso alla Giunta Comunale per i provvedimenti del caso e per l'assegnazione di fondi quando quelli già assegnati risultassero insufficienti.

3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile, nelle more delle procedure previste dal presente Regolamento.

4. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i. per i lavori pubblici da effettuarsi a seguito del verificarsi di un evento eccezionale ed imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

5. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2 degli art. 50 e 54 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i. e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre nella medesima ordinanza l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, mediante procedura negoziata senza gara informale, ovvero autorizzando il cottimo fiduciario anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 15 – Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

Art. 16 – Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito rinvio al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., alla L. R. 07 novembre 2003, n. 27 ed ai relativi Regolamenti attuativi.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al perfezionamento delle formalità di pubblicazione previste dall'art. 89 del vigente statuto del Comune di Barbarano Vicentino.